

## Traccia del seminario di diritto civile 1 - 26 marzo 2024

Tizio, imprenditore nel settore edile, e Caia, nota agente immobiliare, dopo un periodo di fidanzamento, si univano in matrimonio nel maggio del 2021 secondo le formalità previste del rito cattolico. Detto matrimonio veniva immediatamente trascritto nei registri dello stato civile.

Dopo due anni di tranquilla convivenza, a seguito della ricezione di un avviso di garanzia in relazione ad un'indagine per turbata libertà degli incanti, Tizio confessava a Caia di essersi avvalso dell'aiuto di una potente organizzazione criminale - che lo aveva significativamente agevolato agli inizi della propria attività imprenditoriale - e che per la partecipazione esterna a siffatta associazione aveva riportato una condanna a 4 anni di reclusione (la quale era passata in giudicato nel 2011).

Di seguito, Caia, sconvolta da tale rilevazione, si presentava presso l'avvocato canonista Filano, al quale riferiva la volontà di far cessare gli effetti civili del proprio matrimonio, ma di essere interessata, al contempo, ad intraprendere un'iniziativa processuale rivolta anche ad invalidare il matrimonio ai sensi del diritto canonico.

Contestualmente, Tizio si rivolgeva al proprio legale di fiducia, l'avvocato Cicerone, domandandogli di prevedere i possibili sviluppi della vicenda e il modo più opportuno per tutelare al meglio i propri interessi economici.

Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato Cicerone, rediga motivato parere.

Questioni utili da considerare per la soluzione del caso:

1. In generale, quale interazione vi sia tra il diritto civile e quello canonico nella disciplina del matrimonio concordatario e se sia possibile, in astratto, invalidare il matrimonio concordatario ai sensi della disciplina del Codice civile;
2. In particolare, se la situazione in cui si trova Tizio costituisca una causa di invalidità del matrimonio ai sensi del Codice civile o se, in alternativa, la stessa costituisca una causa di divorzio «senza separazione» ai sensi dell'art. 3, l. 898/1970;
3. Se le conseguenze economiche derivanti dalla invalidità del matrimonio divergano da quelle previste per il divorzio e quale scenario risulti più conveniente per Tizio;
4. In quale modo il giudizio sulla cessazione del matrimonio potrebbe interagire con la delibazione dell'eventuale sentenza di nullità pronunciata dal giudice ecclesiastico ai sensi del diritto canonico?
5. Tizio ha un modo per evitare di corrispondere l'assegno di divorzio (laddove si presentino i presupposti individuati dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970)?
6. Il matrimonio putativo può applicarsi anche quando la nullità sia decisa dal giudice ecclesiastico ai sensi del diritto canonico?